

Regolamentazione salariale

per il personale addetto alla produzione e alla vendita

allegata al Contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo della panetteria-pasticceria-confetteria svizzera, in vigore dal 1° gennaio 2025

Art. 1 Campo di applicazione

Questa regolamentazione salariale costituisce parte integrante del CCL ed è applicabile al personale prevalentemente impiegato nella produzione («personale addetto alla produzione») o nella vendita («personale addetto alla vendita»), distinguendo tra lavoratori qualificati e non qualificati ai sensi degli articoli 6a e 6b del CCL.

Art. 2 Salari minimi

Il salario minimo mensile per il personale impiegato a tempo pieno dipende dalla formazione e dalla funzione:

		Salario minimo
		2025
I	Lavoratori ai sensi dell'art. 6b CCL (non qualificati)	
	ossia privi di attestato professionale o senza un attestato professionale riconosciuto (ai sensi dell'art. 6a cpv 3) nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione :	3'670
	dopo 3 anni di servizio (cfr. Art. 1 CCL)	3'720
II	Lavoratori ai sensi dell'art. 6a CCL (qualificati)	
	ossia con un attestato professionale riconosciuto (ai sensi dell'art. 6a cpv 3 nel settore d'attività corrispondente alla loro funzione	
1.	con Certificato federale di formazione pratica (CFP)	3'900
2.	con Attestato federale di capacità (AFC) esterno al ramo Vendita-/Commercio al dettaglio-AFC a partire dal 7° mese d'impiego (salario nei primi 6 mesi: II 1.)	4'400
3.a	con Esame federale di professione , tuttavia, non in qualità di responsabile della produzione, della vendita o di filiale , ma con un impiego minimo del 60%	4'925 (grado di occupazione del 100%)
3.b	con Esame federale di professione , a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione, della vendita o di filiale	5'350
4.	con Esame professionale federale superiore , a condizione di ricoprire la funzione di responsabile della produzione, della vendita o di filiale	5'650

Art. 3 Definizione di responsabile della produzione, della vendita o di filiale ai sensi dell'art. 2

I lavoratori che ricoprono la funzione di responsabile della produzione, della vendita o di filiale devono dirigere altri collaboratori. Essi devono essere responsabili della formazione degli apprendisti, devono stabilire e controllare la pianificazione della produzione (lista di produzione, ecc.), organizzare e sorvegliare le ordinazioni. Nell'ambito delle loro mansioni rientra inoltre la rappresentanza del datore di lavoro durante l'assenza di quest'ultimo.

Art. 4 Vitto e alloggio

Se il datore di lavoro e il lavoratore non hanno concordato nulla su vitto e alloggio in un contratto individuale di lavoro, in tal caso si applicano le aliquote dell'AVS di volta in volta in vigore per la valutazione delle prestazioni in natura.

Colazione	CHF	3.50
Pranzo	CHF	10.00
Cena	CHF	8.00
Alloggio	CHF	11.50

Approvato dalle parti contraenti:



Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri (PCS)

Silvan Hotz
Presidente

Urs Wellauer-Boschung
Direttore



Hotel & Gastro Union

Esther Lüscher
Presidente

Roger Lang
Responsabile giuridico - politica
sociale - campagne



Sindacato Syna

Nora Picchi
Responsabile politica sindacale,
diritto e applicazione

Guido Schluep
Segretario centrale



Sindacato Unia

Vania Alleva
Presidente

Véronique Polito
Vicepresidente